

LEGGE REGIONALE 19 aprile 2021, n. 5

“Modifiche alla legge regionale 11 giugno 2018, n. 25 (Disciplina delle associazioni Pro loco)”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art.1

Modifiche all'articolo 1 della l. r. 25/2018

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 giugno 2018, n. 25 (Disciplina delle associazioni Pro loco) sono soppresse le seguenti parole: “organizzate in modo volontario e senza finalità di lucro” e “sociali”.

Art. 2

Modifiche all'articolo 2 della l. r. 25/2018

1. All'articolo 2 della l. r. 25/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 sono soppresse le seguenti parole: “di volontariato” e “e sociale”;
 - b) la lettera d) del comma 1 è abrogata.

Art. 3

Modifiche all'articolo 3 della l. r. 25/2018

1. All'articolo 3 della l. r. 25/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera b) del comma 3 dopo la parola: “Puglia” sono aggiunte le seguenti: “erogati per le finalità di cui all'articolo 1”;
 - b) il comma 6 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

“6. Le associazioni iscritte d'ufficio all'Albo regionale ai sensi del comma 5 adeguano i requisiti posseduti alle nuove previsioni delle presenti disposizioni.”.

Art. 4

Modifiche all'articolo 5 della l. r. 25/2018

1. All'articolo 5 della l. r. 25/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera e) del comma 1 le parole: “ad altra associazione avente gli stessi fini o, in difetto, al comune in cui l'associazione ha sede” sono sostituite dalle seguenti: “avviene in conformità alla normativa statale vigente”;

- b) il comma 2 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"2 Lo statuto è conforme al modello tipo approvato dalla Giunta regionale, in osservanza delle presenti disposizioni."

Art. 5

Modifiche all'articolo 7 della l.r. 25/2018

1. All'articolo 7 della l.r. 25/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 5 è abrogato;
 - b) al comma 6 le parole: "richiedano in pari data" sono sostituite dalle seguenti: "che svolgono la propria attività nel medesimo Comune richiedano in pari data".

Art. 6

Modifiche all'articolo 9 della l.r. 25/2018

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 25/2018 le parole: "30 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre".

Art. 7

Modifiche all'articolo 11 della l.r. 25/2018

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 è abrogata.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 19 APR. 2021

MICHELE EMILIANO